

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

ORDINE DEI CONSULENTI DEL LAVORO

CONSIGLIO PROVINCIALE DI

NAPOLI



con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

con il gradito contributo del Centro Studi ANCL "O. Baroncelli

.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi  
.....FORMARE...INFORMANDO.....ovvero.....  
**Agenda un po' insolita per appunti ... mica tanto frettolosi**

**N° 46/2011**

**21 Novembre 2011(\*)**

***Gentili Colleghe e Cari Colleghi,  
nell'ambito di questa nuova iniziativa editoriale di comunicazione e di  
immagine, ma pur sempre collegata alla instancabile attività di informazione e  
di formazione che caratterizza il CPO di Napoli.....***

***Oggi parliamo di.....***

COEFFICIENTE ISTAT PER T.F.R. MESE DI OTTOBRE 2011

E' stato reso noto l'indice Istat ed il coefficiente per la rivalutazione del T.F.R. relativo al mese di Ottobre 2011. Il coefficiente di rivalutazione T.F.R. Ottobre 2011 è pari a **3,332442** e l'indice Istat è **103,6**.

PER IL CITTADINO EXTRACOMUNITARIO REGOLARMENTE SOGGIORNANTE IN ITALIA E, QUINDI, NECESSARIAMENTE IN POSSESSO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO NULLA OSTA PER LA CONCESSIONE DELLA PENSIONE DI INABILITA'.

***CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 17996 DEL 1 SETTEMBRE 2011.***

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 17996 del 1° settembre 2011**, ha statuito l'**obbligo dell'INPS di corrispondere le pensioni di inabilità ai lavoratori extracomunitari titolari del solo permesso di soggiorno** (*id*: non anche, quindi,

della carta di soggiorno), **nonostante la contraria previsione di cui all'articolo 80, comma 19, della legge n. 388/2000** (*id*: Finanziaria 2001).

Tale normativa ha introdotto un regime decisamente più stringente rispetto alla previgente disciplina contenuta nella **legge 40/88** e nel successivo **decreto delegato 286/98** che, di fatto, **avevano introdotto una sostanziale equiparazione degli stranieri con permesso di soggiorno superiore ad un anno con i cittadini italiani** per quanto riguarda la fruizione delle prestazioni anche economiche.

**Con la novella del 2000, il Legislatore ha stabilito** (art. 80, comma 19, legge 388/2000) **che, per i cittadini extracomunitari, il possesso della "carta di soggiorno" rappresentasse la *conditio sine qua non* per ottenere le provvidenze economiche di cui alla all'art. 12 legge n. 118/1971** (*id*: pensioni di inabilità).

Come noto, **la carta di soggiorno è rilasciata all'extracomunitario che:**

- **sia regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato da almeno cinque anni;**
- **sia titolare di un permesso di soggiorno per un motivo che debba consentire un numero indeterminato di rinnovi;**
- **abbia un reddito sufficiente per il sostentamento proprio e dei suoi familiari.**

**La Corte costituzionale, con sentenza n° 187 del 28 maggio 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 19 dell'art. 80 della legge 388/2000, nella parte in cui subordina al requisito della titolarità della carta di soggiorno la concessione agli stranieri legalmente soggiornanti nel territorio dello Stato dell'assegno mensile di invalidità.**

Orbene, i **Giudici di Piazza Cavour**, con la sentenza *de qua*, conformandosi alla **sentenza di incostituzionalità e all'art. 41 dell'Accordo di cooperazione tra la Comunità Europea ed il Regno del Marocco firmato il 27 aprile 1976** - recepito con regolamento CEE n. 2211/78 (*statuente per i lavoratori cittadini marocchini gli stessi diritti dei cittadini europei in fatto di sicurezza sociale*), **hanno** – nel riconfermare il ***decisum* della Corte d'Appello - condannato l'Inps al pagamento della pensione d'inabilità al cittadino marocchino regolarmente residente in Italia.**

LE DICHIARAZIONI RESE AGLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA NON POSSONO COSTITUIRE – NEL GIUDIZIO PENALE - PROVA CONTRO IL DATORE DI LAVORO SE CHI LE HA RESE SIA, IN SEDE DI DIBATTIMENTO, DIVENUTO IRREPERIBILE, SALVO OGGETTIVA IMPOSSIBILITA', ADEGUATAMENTE E LOGICAMENTE MOTIVATA.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 32981 DEL 1 SETTEMBRE 2011.***

La prima **Sezione penale** della Corte di Cassazione, **sentenza n° 32981 del 1 settembre 2011**, (ri)afferma il noto **principio giuridico civilistico in base al quale le dichiarazioni raccolte in sede ispettiva non hanno alcun valore probatorio preconstituito** (*ex pluribus*, Cassazione civile SS.UU. sentenza n° 12545/1992), **statuendone la efficacia, in ambito penale, *finanche laddove siano rese da lavoratori clandestini occupati "in nero"***, con la conseguenza che **tali dichiarazioni – per assurgere al rango di prova – debbono essere riconfermate durante il processo.**

Infatti, gli Ermellini hanno sentenziato che un ***"datore di lavoro evita la condanna penale se le dichiarazioni rese da un lavoratore extracomunitario e verbalizzate dalla Polizia giudiziaria non vengano confermate dalla persona durante il processo in quanto, nelle more, questa sia divenuta irreperibile"***.

I Giudici di Legittimità hanno precisato che qualora non venisse rispettato tale fondamentale principio risulterebbero *inequivocabilmente* violate le garanzie difensive dell'imputato e, dunque, ***verrebbe meno il "giusto processo" di cui all'art. 111 della Costituzione.***

Come noto, infatti, **il comma 4 della predetta disposizione costituzionale prevede che la prova di accusa si formi nel contraddittorio delle parti, fatta salva – cfr. il comma 5 – la "accertata impossibilità di natura oggettiva".**

Nel caso esaminato dalla Corte nomofilattica, invece, gli Ermellini hanno evidenziato che nella gravata sentenza mancava, da parte del Giudice di merito, ogni motivazione ***"adeguata e logica"*** a supporto della sopravvenuta impossibilità oggettiva di ripetere in dibattimento le testimonianze di accusa.

Inoltre, **i Giudici di Legittimità hanno – peraltro – evidenziato che costituisce violazione del principio sancito nell'articolo 6 paragrafi 3 e 4 lettera d) della Convenzione europea dei diritti dell'uomo** (*cfr.* procedimento Bracci c/o Italia – Corte

europea dei Diritti dell'Uomo del 13.10.2002), **fondare la condanna esclusivamente su dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria da una persona successivamente divenuta irreperibile e che l'imputato non abbia potuto esaminare o far esaminare in alcuna fase del procedimento.**

NON E' COMPITO DEL DATORE DI LAVORO STABILIRE LA ALLOCAZIONE DEI DISPOSITIVI ANTINCENDIO.

***CORTE DI CASSAZIONE – SEZIONE PENALE - SENTENZA N. 33294 DEL 7 SETTEMBRE 2011.***

La IV Sezione penale della Corte di Cassazione, **sentenza n° 3294 del 7 settembre 2011**, è intervenuta per chiarire l'interpretazione da dare all'art. 451 del codice penale.

Tale norma prevede la pena ***della reclusione fino a un anno o la multa da 103 euro a 516 euro*** a carico di ***chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro.***

**I Giudici del Palazzaccio**, con la sentenza in esame, **hanno precisato che ai fini dell'applicazione della norma *de qua* non si richiede anche il concreto verificarsi di uno degli eventi che la stessa mira ad impedire o, comunque, a limitare** (*id: incendio, salvataggio o soccorso*).

Pertanto, gli Ermellini, alla luce di tale interpretazione, **hanno confermato la condanna inflitta ad un imprenditore**, nella fase di Merito, **per non aver messo gli estintori nell'area esterna della sua autofficina destinata al lavaggio degli automezzi** avendo questi ritenuto che sul piazzale dell'autolavaggio, in quanto posto umido e bagnato, non si sarebbe mai potuto verificare un incendio.

L'imprenditore imputato aveva, infatti, erroneamente sostenuto che non poteva applicarsi la pena di cui all'art. 451 c.p. attesa la mancanza dell'elemento di pericolo richiesto dalla norma incriminatrice.

***Ergo, i dispositivi antincendio devono essere messi in ogni luogo dell'azienda in quanto la scelta eventuale di non ritenere sussistente il pericolo di incendio in un determinato luogo dell'azienda può essere infatti rimessa solo all'organo tecnico deputato al controllo e al rilascio delle relative autorizzazioni.***

NON COSTITUISCE DANNO *IN RE IPSA* LA MANCATA CONCESSIONE DI UN RIPOSO COMPENSATIVO AL LAVORATORE CHE HA SVOLTO UN TURNO DI REPERIBILITA' PASSIVA.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 18310 DEL 7 SETTEMBRE 2011.**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18310 del 7 settembre 2011**, ha statuito che, nel caso in cui **un lavoratore non abbia usufruito del riposo compensativo dopo aver svolto un turno di "reperibilità passiva", non esiste danno in re ipsa - necessitando, ex adverso, la prova concreta dell'esistenza di una lesione psicofisica suscettibile di valutazione economica.**

**La Corte nomofilattica**, nel conformarsi al pronunciato dei giudici di Merito, **ha negato il risarcimento economico ad un lavoratore** - dipendente di una ASL – **che lamentava di aver subito un danno psicofisico a seguito della mancata fruizione del riposo compensativo normalmente concesso dopo un turno di sola reperibilità (id: il dipendente non aveva svolto alcuna prestazione lavorativa nel giorno di reperibilità – c.d. "reperibilità passiva").**

Gli Ermellini, con la sentenza *de qua*, hanno confermato la possibilità di risarcire il danno subito ma hanno precisato che **a carico del lavoratore incombe l'onere di dimostrare la lesione subita non potendosi ritenere sufficiente la mera deduzione di non aver potuto godere appieno il giorno festivo per il connesso impegno di reperibilità.**

LE DIMISSIONI RESE "SOTTO MINACCIA" DI UN LICENZIAMENTO PER GIUSTA CAUSA NON SONO ANNULLABILI SE I MOTIVI DI RECESSO DEL DATORE DI LAVORO SONO REALMENTE SUSSISTENTI.

**CORTE DI CASSAZIONE – SENTENZA N. 18705 DEL 13 SETTEMBRE 2011.**

La Corte di Cassazione, **sentenza n° 18705 del 13 settembre 2011**, ha affermato che **le dimissioni rese da un lavoratore, sotto minaccia di un licenziamento per giusta causa, non sono annullabili per violenza se viene accertato che i motivi di risoluzione "sventagliati" dal datore di lavoro sono realmente sussistenti.**

Con la sentenza in commento, i Giudici del Palazzaccio hanno confermato il deliberato della Corte Distrettuale che era stata chiamata a pronunciarsi in merito al ricorso di **un**

**lavoratore dimessosi, a seguito di un aspro contenzioso, per evitare il licenziamento per giusta causa che il datore di lavoro minacciava di comminargli.**

I Giudici nomofilattici hanno evidenziato che **la minaccia del licenziamento per giusta causa costituisce violenza, con conseguente annullabilità delle dimissioni per alterazione della libera volontà del lavoratore, nel caso in cui persegua un effetto non raggiungibile con il legittimo esercizio del diritto di recesso del datore di lavoro.**

Pertanto, nel caso *de quo*, essendo stata **provata sia la veridicità della ventilata giusta causa di licenziamento, sia la libera e consapevole esternazione - seppur in un contesto turbolento - delle dimissioni da parte del lavoratore**, i Giudici di Legittimità hanno ritenuto **l'atto di risoluzione formulato dal lavoratore perfettamente efficace e non viziato**, confermando la correttezza della valutazione effettuata dai Giudici di merito.

**Ad maiora**

***IL PRESIDENTE  
EDMONDO DURACCIO***

**(\*) Rubrica contenente informazioni riservate ai soli iscritti all'Albo dei Consulenti del Lavoro di Napoli. Riproduzione, anche parziale, vietata.**

*Con preghiera di farla visionare ai Praticanti di studio!!*

**HA REDATTO QUESTO NUMERO LA COMMISSIONE COMUNICAZIONE SCIENTIFICA DEL CPO DI NAPOLI COMPOSTA DA FRANCESCO CAPACCIO, PASQUALE ASSISI E GIUSEPPE CAPPIELLO.**